



# COMUNE DI DEGO

Provincia di Savona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 29-06-2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L' ANNO 2021 DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Siri Franco	Sindaco	Assente
Ghione Corrado	Consigliere	Presente
Drago Maria Antonella	Consigliere	Presente
Grenno Paolo	Consigliere	Presente
Domeniconi Andrea	Consigliere	Presente
Bogliacino Jessica	Consigliere	Presente
Valle Paolo	Consigliere	Assente
Berretta Ivo	Consigliere	Presente
Marchisio Roberto	Consigliere	Presente
Garbarino Sabrina	Consigliere	Presente
Buscaglia Ornella	Consigliere	Presente

**Totale Presenti 9, Assenti 2**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Casagrande Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Ghione Corrado** nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone "[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]";
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]";
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**PRESO ATTO** che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**OSSERVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**VISTO** il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28/12/2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30/03/2021 è stato adottato il Piano Economico Finanziario 2021;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2021 sono state approvate le tariffe Tari 2021;
- il pagamento della Tari sarà effettuato in tre rate:
  1. prima rata e rata unica entro il 06/08/2021;
  2. seconda rata entro il 06/10/2021;
  3. terza rata 06/12/2021;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che nell'attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus Covid-19, garantendo in ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

**RILEVATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

**VISTO** il DL 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021);

**DATO ATTO** che tale norma prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche;

**DATO ATTO** che il riparto delle suddette risorse avviene "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021);

**VISTO** il Decreto Ministeriale con la quale sono state assegnati al Comune di Deago €.10.951,00 a titolo di agevolazioni tari per l'anno 2021;

**DATO ATTO** che l'art 6 del DL 73/2021 "DL Sostegni bis" indica quali beneficiarie dell'agevolazione le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" non escludendo le attività le cui "restrizioni"

si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza;

**RITENUTO** ammissibile estendere il concetto di *“restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”* a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

**VISTA** la Nota IFEL Fondazione ANCI del 16 giugno con la quale venivano forniti chiarimenti in merito alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e ai termini per le deliberazioni da parte dei Comuni;

**DATO ATTO** che il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo (ai fini della certificazione) dell'impiego della quota agevolazioni Tari del “fondone” 2020, permette comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020;

**DATO ATTO** che l'agevolazione massima ammissibile 2020 (Tab. 1, all.3 dm Certificazione) non utilizzata risulta e vincolata nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, pari ad €.18.241,92;

**VISTO** l'articolo 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) che ha stabilito che, limitatamente al 2021, in deroga alla normativa vigente (cfr. **articolo 1, comma 169, L. 296/2006** e **articolo 53, comma 16, L. 388/2000**), i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**VISTA** la volontà dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte alle conseguenze generate dalla chiusura forzata, dalle limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive e della circolazione delle persone in considerazione dell'attuazione del c.d. lockdown, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbe conseguenze economiche negative;

**VALUTATA** l'introduzione di specifiche riduzioni sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa per le categorie di utenza non domestica applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2021;

**RITENUTO** di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

**VALUTATA** la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni

regolamentari ex art. 52 del D. Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del dl 41/2021 il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari, autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione, è il 30 giugno 2021;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 28/06/2021 in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;  
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per il solo anno 2021, una agevolazione per le utenze non domestiche che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

2. di stabilire la riduzione della TARI dovuta da alcune categorie, sia per la parte fissa che per quella variabile, fino a concorrenza delle agevolazioni covid concedibili pari a € complessivi €29.192,92, come nella seguente tabella:

2.1 Uso non domestico - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	90%
2.2 Uso non domestico - Campeggi, distributori carburanti	30%
2.4 Uso non domestico - Esposizioni, autosaloni	80%
2.5 Uso non domestico - Alberghi con ristorazione	80%
2.6 Uso non domestico - Alberghi senza ristorazione	80%
2.7 Uso non domestico - Case di cura e riposo	4%
2.8 Uso non domestico - Uffici, agenzie	40%
2.9 Uso non domestico - Banche, istituti di credito e studi professionali	40%
2.10 Uso non domestico - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	50%
2.11 Uso non domestico - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6%
2.12 Uso non domestico - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra	40%
2.13 Uso non domestico - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
2.14 Uso non domestico - Attività industriali con capannoni di produzione	4%
2.15 Uso non domestico - Attività artigianali di produzione beni specifici	40%

2.16 Uso non domestico - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	80%
2.17 Uso non domestico - Bar, caffè, pasticceria	80%
2.18 Uso non domestico - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	4%
2.19 Uso non domestico - Plurilicenze alimentari e/o miste	6%
2.20 Uso non domestico - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	90%
2.21 Uso non domestico - Discoteche, night club	100%

3. di stabilire che la riduzione di cui al comma precedente è applicata d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2021 e la copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso alle risorse messe a disposizione dal Governo per complessivi € 29.192,92 di cui € 18.241,92 provenienti dall'annualità 2020, non utilizzati e vincolati nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, ed € 10.951,00 di competenza dell'anno 2021;

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Vicesindaco  
F.to Corrado Ghione

IL Segretario Comunale  
F.to Alessandro Casagrande

---

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Fabrizio Ghione

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Fabrizio Baldazzi

---

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.dego.sv.it](http://www.comune.dego.sv.it) dal 30-06-2021 per rimanervi 15 giorni interi consecutivi.

Dego, lì, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziella Tripodi

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Dego, lì 30-06-2021

IL Segretario Comunale  
( Alessandro Casagrande)

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Dego, lì, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Graziella Tripodi